

Aggiornamento giurisprudenziale

n. 1 / 2018

I. DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

Corte di Cassazione, 25 luglio 2018, n. 19750, rel. Fraulini: l'applicazione dei canoni di ermeneutica interpretativa ai contratti di gestione del conto titoli.

Corte di Cassazione, 13 luglio 2018, n. 18724, rel. Di Marzio: necessaria valutazione *ex ante* dell'alea nel contratto di *swap*.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 20 giugno 2018, n. 16303, rel. De Chiara: la rilevanza della Commissione di Massimo Scoperto ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura.

Corte di Cassazione, 4 giugno 2018, n. 14243, rel. Falabella: la validità dei contratti bancari monofirma.

II. DIRITTO SOCIETARIO E COMMERCIALE

Corte di Cassazione, 25 luglio 2018, n. 19741, rel. Di Marzio: il danno dell'azionista per mancata Opa e i criteri per la quantificazione.

Corte di Cassazione, 25 luglio 2018, n. 19743, rel. Caiazza: responsabilità *ex art. 2407 co. 2 c.c.* del sindaco per inosservanza del dovere di vigilanza sull'operato degli amministratori.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 19 luglio 2018, n. 19282, rel. Manna: le società tra avvocati dopo la recente introduzione dell'art. 4 *bis* l. 247/2012.

Corte di Cassazione, 19 luglio 2018, n. 19304, rel. Tricomi: *dies a quo* di decorrenza del termine per l'impugnazione della delibera di esclusione del socio *ex art. 2527 c.c.* (oggi art. 2533 c.c.) in caso di avviamento, a seguito di reclamo, di un procedimento endosocietario avanti al collegio dei probiviri previsto dallo statuto.

Corte di Cassazione, 4 luglio 2018, n. 17498, rel. Nazzicone: liceità e meritevolezza del diritto di vendita (*c.d. put*) a prezzo pari a quello d'acquisto della partecipazione sociale.



Corte di Cassazione, 4 maggio 2018, n. 10583, rel. Fiecconi: nullità ex art. 1418 c.c. del negozio di ricognizione di debito rilasciato da una società al socio recedente al fine di consentire a quest'ultimo di ottenere un importo corrispondente al valore nominale e al sovrapprezzo versati al tempo della sottoscrizione della partecipazione sociale.

III. DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Corte di Cassazione, 13 luglio 2018, n. 18728, rel. Ceniccola: la decorrenza del periodo sospetto legale di cui all'art. 67, comma 2, l.f. nella liquidazione coatta amministrativa.

Corte di Cassazione, 12 luglio 2018, n. 18489, rel. Fichera: il regime di predeuzione di cui all'art. 182-*quater* l.f. dei finanziamenti effettuati dai soci, in una fattispecie antecedente all'entrata in vigore del d.l. 83/2012.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 28 giugno 2018, n. 17186, rel. De Chiara: la rilevanza del conflitto di interessi ai fini della legittimazione al voto sulla proposta di concordato fallimentare.

Corte di Cassazione, 1° giugno 2018, n. 14069, rel. Terrusi: natura e decorrenza del termine annuale per la dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile che abbia esercitato il diritto di recesso, laddove il fallimento segua ad una procedura di concordato preventivo.

I. DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

Corte di Cassazione, 25 luglio 2018, n. 19750, rel. Fraulini: l'applicazione dei canoni di ermeneutica interpretativa ai contratti di gestione del conto titoli.

La Corte di Cassazione, con [ordinanza n. 19750, pubblicata il 25 luglio 2018](#), si inserisce nel contrasto tra la Prima Sezione e la Terza Sezione in tema di gradualismo interpretativo. L'ordinanza dà continuità all'orientamento - adottato dalla Sezione prima - secondo il quale il giudice del merito, ove il testo del contratto sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti, è tenuto a estendere l'indagine interpretativa oltre il significato letterale delle parole; ciò al fine di determinare la comune intenzione delle parti mediante l'applicazione di criteri logici, teleologici e sistematici.

La Suprema Corte, ribadendo il principio già espresso dalla Prima Sezione, ha quindi rigettato il ricorso in quanto il giudice del merito non si era limitato ad applicare il criterio di interpretazione letterale di cui all'art. 1362, comma 1, c.c., come censurato dal ricorrente, bensì aveva *«fatto seguire anche un'interpretazione logico-giuridica inerente alla ragione economica del patto [...], argomentando che la esclusione della ripetizione [della clausola di retrocessione parziale delle commissioni in un secondo accordo di gestione del conto titoli sottoscritto tra le parti in causa, n.d.r.] trovasse logica giustificazione nella circostanza che la semplice amministrazione del conto privasse la banca della facoltà di compiere le scelte di investimento, che ricadevano dunque tutte sul cliente, con conseguente venir meno della causa del riversamento parziale, identificata proprio nella esistenza di un'autonomia gestionale»*.

Corte di Cassazione, 13 luglio 2018, n. 18724, rel. Di Marzio: necessaria valutazione ex ante dell'alea nel contratto di swap.

La Corte di Cassazione, con [sentenza n. 18724, pubblicata il 13 luglio 2018](#), si è pronunciata sul tema della possibile nullità degli swap per vizio di causa legato alla mancanza dell'alea, discendente *«non già dall'intrinseca conformazione del rapporto, ma dagli esiti economici prodottisi ex post»*.

Al riguardo la Corte ha affermato che *«la tesi della nullità del contratto [di swap, n.d.r.] per mancanza di causa, in conseguenza della mancanza di alea, possiede in sé - e cioè se l'assenza di causa non emerga alla stregua del testo contrattuale valutato ex ante - la stessa fondatezza che avrebbe la tesi della nullità del contratto di assicurazione per il rischio di incendio o di terremoto, che costituiscono normalmente eventualità remote alquanto, una volta che l'incendio o il terremoto non abbiano avuto luogo»*. La Corte ha quindi escluso che lo swap, in quanto contratto aleatorio, possa essere soggetto *«in se stess[o] ad un giudizio di immeritevolezza»*.

Peraltro, la Corte ha ritenuto *«fortemente opinabile»* se il giudizio di immeritevolezza possa essere impiegato *«a fini di riequilibrio equitativo del contratto»*. Se ciò fosse possibile, l'operazione andrebbe comunque compiuta

secondo una «*valutazione operata ex ante, non ex post*»; altrimenti si giungerebbe a «*giudicare meritevoli i contratti di swap in cui l'investitore ha guadagnato e immeritevoli quelli in cui ha perso*».

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 20 giugno 2018, n. 16303, rel. De Chiara: la rilevanza della Commissione di Massimo Scoperto ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con [sentenza n. 16303, pubblicata il 20 giugno 2018](#), hanno risolto il contrasto insorto tra la Seconda Sezione penale e la Prima Sezione civile in merito alla rilevanza della Commissione di Massimo Scoperto ai fini della determinazione dell'eventuale superamento del tasso soglia di usura, con riferimento ai rapporti svoltisi nel periodo anteriore all'art. 2 *bis* del d.l. 185/2008 (come introdotto dalla l. 2/2009); esse hanno affermato il seguente principio di diritto.

«Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati».

Corte di Cassazione, 4 giugno 2018, n. 14243, rel. Falabella: la validità dei contratti bancari monofirma.

La Corte di Cassazione, con [ordinanza n. 14243, pubblicata il 4 giugno 2018](#), si è pronunciata sul tema della validità dei contratti bancari recanti la sola firma del cliente e, in continuità con quanto statuito dalle Sezioni Unite in relazione ai contratti di intermediazione finanziaria, con la nota sentenza n. 898 pubblicata il 16 gennaio 2018, ha affermato il seguente principio di diritto.

«In tema di contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all'art. 117 d.lgs. n. 385/1993, la valida stipula del contratto non esige la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa».

II. DIRITTO SOCIETARIO E COMMERCIALE

Corte di Cassazione, 25 luglio 2018, n. 19741, rel. Di Marzio: il danno dell'azionista per mancata Opa e i criteri per la quantificazione.

Con la [sentenza n. 19741, pubblicata in data 25 luglio 2018](#) la Corte di Cassazione è tornata a occuparsi del tema del danno da mancata Opa e, in particolare, dei criteri per la sua quantificazione.

Anzitutto la Corte, richiamando il precedente del 10 agosto 2012, n. 14392, ha ribadito che tale danno «*non può farsi coincidere in modo necessario ed automatico con il risultato economico della vendita azionaria che si sarebbe verificata se l'offerta vi fosse stata e fosse stata accettata*»; infatti il pregiudizio sofferto dall'azionista integra una perdita di *chance*, che costui ha l'onere di allegare e provare e che va individuata nella perdita della possibilità di disinvestimento «*che l'offerta pubblica avrebbe dovuto assicurare e che, proprio in quanto l'offerta non v'è stata, non è mai invece venuta ad inesistenza*».

Quanto ai criteri di quantificazione, il danno da perdita di *chance* da disinvestimento patito dall'azionista (i) è da commisurarsi alle probabilità che l'azionista avrebbe aderito all'Opa se avesse avuto luogo; (ii) non va rapportato al solo momento in cui si è verificata la violazione dell'obbligo di cui all'art. 106, T.U.F.; (iii) deve invece essere determinato raffrontando il prezzo di rimborso delle azioni in caso di Opa con il loro valore effettivo, derivante dalle risultanze di borsa, secondo il successivo andamento del titolo, nell'arco temporale intercorrente tra il giorno in cui si è consumata la violazione dell'obbligo di Opa e quello del disinvestimento ovvero, se non vi è stato, della domanda risarcitoria da parte dell'azionista.

Corte di Cassazione, 25 luglio 2018, n. 19743, rel. Caiazza: responsabilità ex art. 2407 co. 2 c.c. del sindaco per inosservanza del dovere di vigilanza sull'operato degli amministratori.

La Corte di Cassazione, con [sentenza n. 19743, pubblicata il 25 luglio 2018](#), ha stabilito che, «*in tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza, imposto ai sindaci dall'art. 2047, secondo comma, cod. civ., non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione*».

La sentenza trae origine da un caso in cui gli amministratori di una s.r.l. avevano: (i) concluso contratti preliminari con società partecipate dalle mogli dei medesimi a condizioni non di mercato e (ii) compiuto altre violazioni agli obblighi sussistenti in capo agli medesimi in ragione del loro incarico.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 19 luglio 2018, n. 19282, rel. Manna: le società tra avvocati dopo la recente introduzione dell'art. 4 bis l. 247/2012.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con [sentenza n. 19282, pubblicata il 19 luglio 2018](#), hanno affrontato la questione della legittimità o non di una società tra avvocati con partecipazione di soci non iscritti all'albo forense e, in particolare, della questione attinente al significato da attribuire alla clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 10, comma 9, l. 183/2011, che espressamente fa salvi i diversi modelli societari e le associazioni professionali già vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima (tra cui quello delineato, specificamente per la professione forense, dagli artt. 16 ss. d.lgs. 96/2001).

A tal riguardo le Sezioni Unite - tenuto conto dell'avvento dell'art. 4 bis l. 247/2012 (inserito a opera dell'art. 1, comma 141, l. 124/2017 e, poi, ulteriormente integrato dalla l. 205/2017) - hanno affermato il seguente principio di diritto.

«Dal 1.1.2018 l'esercizio in forma associata della professione forense è regolato dalla L. n. 247 del 2012, art. 4-bis (inserito dalla L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 141, e poi ulteriormente integrato dalla L. n. 205 del 2017), che - sostituendo la previgente disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 96 del 2001, artt. 16 e ss. - consente la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, società il cui organo di gestione deve essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati».

Corte di Cassazione, 19 luglio 2018, n. 19304, rel. Tricomi: dies a quo di decorrenza del termine per l'impugnazione della delibera di esclusione del socio ex art. 2527 c.c. (oggi art. 2533 c.c.) in caso di avviamento, a seguito di reclamo, di un procedimento endosocietario avanti al collegio dei probiviri previsto dallo statuto.

La Corte di Cassazione, [con ordinanza n. 19304, pubblicata il 19 luglio 2018](#), ha stabilito che, nel caso in cui, per previsione statutaria, sia proponibile reclamo avverso la delibera di esclusione del socio quale disciplinata dall'art. 2527 c.c. (oggi art. 2533 c.c.) avanti al collegio dei probiviri e tale collegio sia tenuto a decidere la controversia entro un termine perentorio, il decorso di tale termine senza che il collegio si sia pronunciato non vale a far automaticamente iniziare il conteggio del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 2533 c.c.

Secondo la Suprema Corte, *«quand'anche il termine pattizio assegnato ai probiviri per la decisione abbia carattere perentorio...ed il collegio dei probiviri non abbia adottato nel termine alcun provvedimento, ciò non esonera la società dall'obbligo della comunicazione finale dell'esclusione del socio, una volta esaurita - anche per mero decorso del termine - la fase del reclamo endosocietario stabilito nell'interesse di entrambe le parti, atteso che il*

procedimento di esclusione si conclude solo all'esito...ciò peraltro non involge alcun rischio di sospensione sine die del termine per impugnare...posto che proprio alla società compete l'onere della comunicazione cui consegue anche l'effetto di interrompere la sospensione, fermo restando il diritto del socio di procedere all'impugnazione giudiziale anche nelle more del predetto procedimento endosocietario».

Corte di Cassazione, 4 luglio 2018, n. 17498, rel. Nazzicone: liceità e meritevolezza del diritto di vendita (c.d. put) a prezzo pari a quello d'acquisto della partecipazione sociale.

La Corte di Cassazione, con [ordinanza n.17498, pubblicata il 4 luglio 2018](#), ha escluso che il diritto di vendita (c.d. put), da esercitarsi entro un dato termine e per un prezzo predeterminato (pari al prezzo di acquisto della partecipazione sociale), si ponga in contrasto con il divieto di patto leonino ex art. 2265 c.c. e ha enunciato il seguente principio di diritto.

«È lecito e meritevole di tutela l'accordo negoziale concluso tra i soci di società azionaria, con il quale l'uno, in occasione del finanziamento partecipativo così operato, si obblighi a manlevare l'altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l'attribuzione del diritto di vendita (c.d. put) entro un termine dato ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a quello dell'acquisto, pur con l'aggiunta di interessi sull'importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della società».

Corte di Cassazione, 4 maggio 2018, n. 10583, rel. Fieconi: nullità ex art. 1418 c.c. del negozio di ricognizione di debito rilasciato da una società al socio recedente al fine di consentire a quest'ultimo di ottenere un importo corrispondente al valore nominale e al sovrapprezzo versati al tempo della sottoscrizione della partecipazione sociale.

La Corte di Cassazione, con [ordinanza n. 10583, pubblicata il 4 maggio 2018](#), si è pronunciata in materia di restituzione da parte della società al socio recedente dell'ammontare versato a titolo di importo nominale e sovrapprezzo a seguito della sottoscrizione del capitale sociale, enunciando il seguente principio di diritto.

«Il negozio di ricognizione di debito rilasciato dalla società di capitale a favore del socio, attraverso cui la società intende far conseguire al socio il diritto di recedere dalla società e di ottenere un importo del tutto corrispondente a quanto versato a titolo di conferimento in conto capitale e di sovrapprezzo al tempo della sottoscrizione della partecipazione sociale, è nullo per contrarietà alle norme imperative ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. Una siffatta ricognizione di debito, in quanto non corrispondente a una posta debitoria della società nei confronti del socio, intende neutralizzare il rischio imprenditoriale cui si sottopone incondizionatamente il socio con la sottoscrizione del capitale sociale ed è pertanto in contrasto con i principi che regolano il contratto sociale».

III. DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Corte di Cassazione, 13 luglio 2018, n. 18728, rel. Ceniccola: la decorrenza del periodo sospetto legale di cui all'art. 67, comma 2, l.f. nella liquidazione coatta amministrativa.

La Corte di Cassazione, con [sentenza n. 18728, pubblicata il 13 luglio 2018](#), ha dato continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, «*mentre nell'ipotesi in cui l'accertamento dello stato di insolvenza preceda l'emanazione del decreto ministeriale di apertura della procedura [di liquidazione coatta amministrativa, n.d.r.] il termine dal quale calcolare a ritroso il periodo sospetto decorre dalla data della sentenza [dichiarativa dell'insolvenza, n.d.r.] e non da quella di emissione del provvedimento amministrativo*», al contrario nell'ipotesi in cui «*l'apertura della procedura precede l'accertamento giudiziale dell'insolvenza*» la decorrenza del periodo sospetto legale di cui all'art. 67, comma 2, l.f. deve essere ancorata «*al momento di emissione del provvedimento amministrativo, [...] perché è a detta data che la sentenza riferisce l'insolvenza*».

Corte di Cassazione, 12 luglio 2018, n. 18489, rel. Fichera: il regime di prededuzione di cui all'art. 182-*quater* l.f. dei finanziamenti effettuati dai soci, in una fattispecie antecedente all'entrata in vigore del d.l. 83/2012.

Con [ordinanza n.18489, pubblicata in data 12 luglio 2018](#), la Suprema Corte di Cassazione, in una fattispecie antecedente all'entrata in vigore del d.l. 83/2012, ha chiarito che l'art. 182-*quater*, comma 3, l.f., nella formulazione applicabile *ratione temporis*, accordava la prededuzione ex art. 111 l.f. ai soli finanziamenti soci erogati "in esecuzione" di un concordato preventivo e non anche ai cd. finanziamenti-ponte erogati dai soci (che, invece, sono inclusi nella formulazione vigente della norma), sicché «*in mancanza di un'espressa previsione non vi sarebbe spazio per l'applicazione dell'art. 111 l.f.*».

Tale conclusione troverebbe fondamento nella relazione di accompagnamento al d.l. 78/2010, ove è chiarito che la *ratio* dell'intervento normativo «*consiste nel "favorire e promuovere l'erogazione di nuovi finanziamenti all'impresa in difficoltà da parte sia di intermediari bancari e finanziari che dei soci", soggiungendo che il riconoscimento della prededuzione ai finanziamenti dei soci "comporta l'esigenza di derogare alle disposizioni codicistiche in tema di postergazione e in particolare agli articoli 2467 e 2497-*quinquies* del codice civile"*».

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 28 giugno 2018, n. 17186, rel. De Chiara: la rilevanza del conflitto di interessi ai fini della legittimazione al voto sulla proposta di concordato fallimentare.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con [sentenza n. 17186, pubblicata il 28 giugno 2018](#), nell'affrontare la questione della legittimazione al voto, in sede di approvazione della proposta di concordato fallimentare, da parte della società correlata alla società proponente, hanno enunciato il seguente principio di diritto: «*sono escluse dal voto sulla proposta di concordato fallimentare e dal calcolo delle maggioranze le società che controllano la*

società proponente [creditrice o meno, n.d.r.] o sono da essa controllate o sono sottoposte a comune controllo».

Per giungere a tale conclusione, le Sezioni Unite hanno affrontato la questione «pregiudiziale» della legittimazione al voto da parte del proponente che sia anche creditore. A tal riguardo, nel contraddire quanto precedentemente sostenuto dalla Prima Sezione con sentenza n. 3274 pubblicata il 10 febbraio 2011, hanno affermato che se la proposta di concordato fallimentare è presentata da un creditore quest'ultimo, in quanto soggetto in conflitto di interessi, non è legittimato a votare sulla medesima.

Le Sezioni Unite hanno così riconosciuto la rilevanza del conflitto di interessi ai fini della legittimazione al voto sulla proposta di concordato fallimentare; conflitto che assimila le posizioni, apparentemente distinte, della società correlata a quella proponente e del soggetto che sia al contempo creditore e proponente il concordato.

Corte di Cassazione, 1° giugno 2018, n. 14069, rel. Terrusi: natura e decorrenza del termine annuale per la dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile che abbia esercitato il diritto di recesso, laddove il fallimento segua ad una procedura di concordato preventivo.

La Corte di Cassazione, con [ordinanza n. 14069, pubblicata il 1° giugno 2018](#), è stata chiamata a pronunciarsi, per la prima volta, sulla natura e sulla decorrenza del termine ex art. 147, comma 2, l.f., nell'ipotesi in cui la dichiarazione di fallimento sia stata preceduta da una procedura di concordato preventivo promossa dalla società.

Al riguardo la Corte ha chiarito che i momenti iniziale e finale di decorrenza del termine annuale (ritenuto di decadenza e non di prescrizione, dalla Suprema Corte) di cui all'art. 147, comma 2, l.f., per la dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile che sia receduto dalla società, devono essere identificati esclusivamente nella data di cessazione del rapporto sociale, da un lato, e nella dichiarazione di fallimento, dall'altro lato.

Alla luce di quanto precede, la Suprema Corte ha riformato la pronuncia della Corte di merito che aveva ritenuto che tali termini andassero, al contrario, individuati nella data di cessazione del rapporto sociale e nella data (anteriore alla dichiarazione di fallimento) di presentazione della domanda di concordato preventivo, «con ciò elidendosi il fondamento di ciò che al contrario risulta sostenuto nel controricorso della curatela [...] a proposito della necessità di intendere anche il detto termine "interrotto e sospeso" ai sensi dell'art. 168, secondo comma, l. fall.».

Tale conclusione trova una giustificazione, secondo la Suprema Corte: (i) nell'inapplicabilità, al socio illimitatamente responsabile, del principio della c.d. "consecuzione di procedure" (che riguarda esclusivamente la società) e (ii) nell'interesse preminente alla certezza delle situazioni giuridiche, che pone la necessità fissare un improrogabile limite temporale all'assoggettabilità a fallimento "in estensione" del socio illimitatamente responsabile.